



Comune di Rovagnate

Provincia di lecco

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

ADOZIONE

Delibera Consiglio Comunale n° _____ del ___/___/___

APPROVAZIONE

Delibera Consiglio Comunale n° _____ del ___/___/___

OGGETTO

STUDIO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO ai sensi della Legge Regionale 12/05

In attuazione della D.G.R. n° IX/2616 del 30 novembre 2011

Il Tecnico



STUDIO ASSOCIATO
DI INGEGNERIA E GEOLOGIA

Corso Martiri della Liberazione 28 - 23900 - LECCO
tel. fax 0341.360078 e.mail: ingeo@studioingeo.it www.studioingeo.it

dott. Sergio LOCCHI
in collaborazione con:
dott. Domenico SCINETTI
dott. Vittorio BUSCAGLIA

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

DATA

GIUGNO 2013
MAGGIO 2014

INDICE

1 - NORME GEOLOGICHE DI PIANO.....	2
1.1 - Norme d'uso della carta di fattibilità - Tavv 10.....	2
1.2 - Normativa per le zone di salvaguardia delle risorse idropotabili - Tav. 8.....	10
1.3 - Norme tecniche di attuazione del P.A.I. – Tav. 8 Tav. 11.....	12
1.4 Norme Reticolo Idrico Minore – Vincoli di Polizia Idraulica (tav. 8).....	14
1.5 Norme sismiche di attuazione – Tav 7 Tavv 10.....	14
1.5.1 Prescrizioni e approfondimenti di indagine	15

1 - NORME GEOLOGICHE DI PIANO

1.1 - NORME D'USO DELLA CARTA DI FATTIBILITÀ - TAVV 10 A-B-C-D

A conclusione delle analisi svolte sul territorio di Rovagnate, vengono di seguito riassunte le prescrizioni geologico-tecniche per gli interventi urbanistici che dovranno essere riportate integralmente nel Piano delle Regole oltre che nel Documento di Piano del P.G.T. Contengono la normativa d'uso della carta di fattibilità geologica ed il richiamo alla normativa derivante dalla carta dei vincoli. Riportano, per ciascuna delle classi di fattibilità, indicazioni in merito alle indagini di approfondimento, alle prescrizioni per le tipologie costruttive e alle eventuali opere di mitigazione del rischio da realizzarsi. Tali indagini devono essere realizzate prima della progettazione degli interventi edificatori in quanto propedeutiche alla pianificazione degli stessi e alla progettazione. Non sostituiscono comunque, anche se possono comprendere, le indagini previste in fase esecutiva, dalle Norme Tecniche per le costruzioni, di cui alla normativa nazionale.

Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani Attuativi (l.r. 12/05, art. 14), di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38) o di presentazione della denuncia di inizio attività (l.r. 12/05, art. 42).

Si ricorda che in base al D.M. "Norme tecniche sulle Costruzioni" del 14-01-2008 per ogni costruzione occorre presentare i seguenti documenti:

- *Relazione Geologica*
- *Relazione sulla modellazione sismica del sito (* può essere inserita nella Relazione Geologica)*
- *Relazione Geotecnica*

Si ricorda inoltre che il riutilizzo delle terre e rocce da scavo andrà condotto nel rispetto della normativa vigente

<i>Documento</i>	<i>Fase di Progetto</i>	<i>Contenuti minimi</i>
<i>Relazione Geologica</i>	<i>preliminare/definitivo</i>	<i>inquadramento geologico-morfologico</i> <i>inquadramento idrogeologico</i> <i>analisi dei vincoli</i> <i>indagini geognostiche</i> <i>modello geologico</i> <i>valutazione della pericolosità geologiche del sito</i> <i>valutazione della stabilità degli scavi</i>
<i>Relazione Sismica*</i>	<i>preliminare/definitivo</i>	<i>pericolosità sismica locale</i> <i>azione sismiche</i> <i>parametri sismici</i>
<i>Relazione Geotecnica</i>	<i>definitivo/esecutivo</i>	<i>indagini geotecniche</i> <i>modello geotecnico con “parametri caratteristici”</i> <i>verifiche e calcoli geotecnici sull’opera</i>

(si sottolinea che la relazione geologica e la relazione geotecnica sono due documenti distinti)

CLASSE DI FATTIBILITA' 2

Tale classe comprende le porzioni di territorio a morfologia pianeggiante o con ridotta acclività generalmente con buone caratteristiche geotecniche dei terreni e/o geomeccaniche del substrato roccioso, che presentano condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni, per superare le quali si rende necessario realizzare approfondimenti di carattere geologico-tecnico o idrogeologico finalizzati alla realizzazione di eventuali limitate opere di sistemazione e bonifica.

Sono state attribuite in classe 2 la maggior parte delle aree già urbanizzate di Rovagnate in quanto, pur essendo aree in cui il rischio idrogeologico è generalmente basso o nullo, le caratteristiche del sottosuolo possono risultare talora disomogenee per la presenza di orizzonti superficiali a scadenti qualità geotecniche di spessore ed estensione variabile. E' inoltre possibile rinvenire localmente delle vene idriche filtranti a bassa profondità rispetto al piano campagna.

Possono essere presenti modesti fenomeni di dissesto, riconducibili all'azione delle acque superficiali diffuse non adeguatamente intercettate da sistemi di smaltimento, comunque ben evidenziabili e circoscrivibili.

FATTORI DI RISCHIO: possibile presenza localizzata di orizzonti superficiali a scadenti qualità geotecniche, possibile presenza di vene idriche filtranti a bassa soggiacenza, lenta erosione regressiva in corrispondenza di orli di terrazzi fluviali.

PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI DI INDAGINE

Sono consentite edificazioni, previa realizzazione di Relazione Geologica e Relazione Geotecnica che puntualizzino la definizione dell'assetto idrogeologico locale analizzando le problematiche geologiche generali del sito in relazione alla tipologia costruttiva dell'opera.

A titolo indicativo si riportano gli aspetti principali da evidenziare nelle Relazioni Geologiche e Relazioni Geotecniche di accompagnamento ai progetti e/o nei progetti medesimi:

- saranno sempre da accertare le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione ed eventuali interferenze con vene idriche filtranti al fine di determinare il grado di addensamento dei depositi di copertura e individuare la profondità dell'orizzonte portante, e quindi procedere al calcolo della capacità portante e dei cedimenti indotti e al corretto dimensionamento delle opere di fondazione;
- qualora sia prevista la realizzazione di scavi i progetti dovranno comprendere la verifica delle condizioni di stabilità dei fronti di scavo e del sistema opera-pendio, nonché delle eventuali opere di sostegno e consolidamento degli scavi, con adeguato margine di sicurezza come da normativa;
- nel caso di interventi su tratti di pendio con acclività superiore a 20° o della realizzazione di terrapieni o riporti su versante e sul ciglio di pendii naturali, i progetti dovranno comprendere la verifica delle condizioni di stabilità globale del pendio e del sistema opera-pendio in relazione ai sovraccarichi indotti;
- nel caso di interventi in fregio a corsi d'acqua i progetti dovranno tenere conto della possibilità che le opere vengano interessate da lame d'acqua con limitato tirante idraulico e modesta velocità; in queste zone non si potranno realizzare installazioni il cui eventuale allagamento comporti un sensibile rischio di inquinamento (ad esempio aree di deposito per prodotti o scarti di lavorazione pericolosi o inquinanti quali acidi, idrocarburi, solventi, detersivi, prodotti farmaceutici ecc.).
- dove ritenuto opportuno andranno prescritti il dimensionamento di eventuali opere di drenaggio e smaltimento di vene idriche filtranti, di opere di protezione spondale nei

pressi di rogge, di interventi antierosivi e/o di consolidamento in corrispondenza dei pendii potenzialmente coinvolgibili da attive dinamiche erosive.

Tale elenco deve essere considerato esemplificativo e non riduttivo; altre condizioni particolari dovranno essere valutate caso per caso dall'Ufficio Tecnico Comunale in funzione dei rapporti tra fabbricato in progetto e assetto urbanistico dell'area in cui questo si inserisce.

CLASSE DI FATTIBILITA' 3

Questa classe comprende le porzioni di territorio che presentano consistenti limitazioni alla modificazione delle destinazioni d'uso dei terreni per le condizioni di pericolosità /vulnerabilità individuate per motivi geologico-tecnici e/o idrogeologici.

All'interno di questa classe sono state individuate 4 sottoclassi suddivise in accordo alle diverse problematiche idrogeologiche che le caratterizzano.

3a: Sono comprese in questa classe le porzioni di versante caratterizzate da elevati valori di acclività (maggiori di 15° e sino ad un massimo di 25° - 30°) sia dove presenti depositi di copertura sia dove affiorante o subaffiorante il substrato roccioso. Essendo aree acclivi, le dinamiche morfologiche in atto risultano essere maggiormente accentuate sino ad essere singolarmente individuabili come un potenziale fattore di predisposizione al dissesto (per le aree in oggetto o per gli ambiti territoriali posti a valle di queste) nel caso di interventi non corretti e tali da determinare l'alterazione degli equilibri naturali. I versanti più acclivi sono infatti caratterizzati da una maggior tendenza all'erosione del suolo da parte delle acque meteoriche e delle acque di ruscellamento diffuso e/o concentrato e inoltre, localmente, da eventuali sorgenti intermittenti.

3b: Sono comprese in questa classe le aree contraddistinte dalla presenza di terreni caratterizzati da un orizzonte superficiale a litologia prevalentemente sabbioso-limosa con grado di addensamento molto ridotto. Dal punto di vista geotecnico tali settori si caratterizzano quindi per la presunta scarsa capacità portante; per la bassa permeabilità degli orizzonti più superficiali a seguito di intensi e/o prolungati apporti meteorici possono verificarsi ristagni idrici localizzati.

3c: Sono comprese le aree aventi le problematiche descritte per la classe 3b per le quali si segnala inoltre la bassa soggiacenza della falda idrica.

3d: Sono comprese in questa classe le porzioni di territorio caratterizzate dalla presenza di terreni di riporto superficiali; si tratta di aree già urbanizzate.

FATTORI DI RISCHIO: instabilità dei depositi di copertura ed instabilità globale del pendio per elevata acclività dei versanti, presenza di processi morfodinamici in atto, deflussi idrici superficiali diffusi o non adeguatamente intercettati, esondazioni dai corpi idrici superficiali, caduta di porzioni lapidee, presenza di riporti superficiali a scadenti qualità geotecniche, vulnerabilità della falda, presenza di cavità artificiali sotterranee.

PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI DI INDAGINE

Sono consentite edificazioni con limitazioni, previa realizzazione di Relazione Geologica e Relazione Geotecnica che puntualizzino, mediante rilievi e indagini in situ, la definizione dell'assetto idrogeologico generale dei luoghi analizzando dettagliatamente le problematiche geologiche generali dell'area in relazione alla tipologia costruttiva dell'opera e con particolare riferimento ai motivi per i quali la zona è stata attribuita a tale classe di fattibilità geologica.

A titolo indicativo, per ciascuna delle sottoclassi individuate, si riportano gli aspetti principali da evidenziare nelle Relazioni Geologiche e Geotecniche di accompagnamento ai progetti e/o nei progetti medesimi:

3a – zone su versante acclive ed aree poste al piede di versanti potenzialmente instabili:

Saranno da accertare le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione e/o geomeccaniche del substrato ed eventuali interferenze con vene idriche filtranti mediante l'esecuzione di indagini geognostiche puntuali al fine di determinare il grado di addensamento dei depositi di copertura e/o di fratturazione del substrato roccioso, individuare la profondità dell'orizzonte portante, procedere al calcolo della capacità portante e dei cedimenti indotti e al corretto dimensionamento delle opere di fondazione e degli eventuali interventi volti a migliorare le caratteristiche del substrato di appoggio delle opere di fondazione.

Qualora sia prevista la realizzazione di scavi i progetti dovranno comprendere la verifica delle condizioni di stabilità dei fronti di scavo e del sistema opera-pendio, nonché delle

eventuali opere di sostegno e consolidamento degli scavi; dovranno inoltre essere fornite indicazioni in merito alle modalità esecutive degli scavi necessarie per raggiungere in sicurezza il piano di posa o di fondo scavo previsto. Nel caso di interventi su tratti di pendio con acclività superiore a 20° se in terreno o a 35° se su substrato roccioso, o della realizzazione di terrapieni o riporti su versante e sul ciglio di pendii naturali, i progetti dovranno comprendere la verifica delle condizioni di stabilità globale del pendio e del sistema opera-pendio in relazione ai sovraccarichi indotti; qualora si renda necessario intervenire sui versanti mediante opere di sostegno (muri, diaframmi, paratie, gabbionate di contenimento, muri cellulari, terre armate ecc.) i progetti dovranno comprendere la verifica delle condizioni di stabilità delle stesse e del sistema opera-pendio, con adeguato margine di sicurezza come da normativa.

Nel caso di interventi in fregio a corsi d'acqua i progetti dovranno tenere conto della possibilità che le opere vengano interessate da lame d'acqua con limitato tirante idraulico ed elevata velocità. In queste zone non si potranno realizzare installazioni il cui eventuale allagamento comporti un sensibile rischio di inquinamento (ad esempio aree di deposito per prodotti o scarti di lavorazione pericolosi o inquinanti quali acidi, idrocarburi, solventi, detergenti, prodotti farmaceutici ecc.).

3b - zone contraddistinte da terreni aventi scadenti caratteristiche geotecniche: Saranno da accertare le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione mediante l'esecuzione di indagini geognostiche puntuali al fine di determinare il grado di addensamento dei depositi di copertura, individuare la profondità dell'orizzonte portante, procedere al calcolo della capacità portante e dei cedimenti indotti e al corretto dimensionamento delle opere di fondazione e degli eventuali interventi volti a migliorare le caratteristiche del substrato di appoggio delle opere di fondazione. Andrà specificatamente individuata la profondità della falda e le interrelazioni tra queste e le opere in progetto in relazioni alle possibili oscillazioni della superficie piezometrica.

Qualora sia prevista la realizzazione di scavi i progetti dovranno comprendere la verifica delle condizioni di stabilità dei fronti di scavo e del sistema opera-pendio, nonché delle eventuali opere di sostegno, consolidamento e drenaggio degli scavi; dovranno inoltre essere fornite indicazioni in merito alle modalità esecutive degli scavi necessarie per raggiungere in sicurezza il piano di posa o di fondo scavo previsto.

3c - zone contraddistinte da terreni aventi scadenti caratteristiche geotecniche e bassa soggiacenza della falda: Oltre a quanto prescritto per la classe 3b, andrà specificatamente individuata la profondità della falda e le interrelazioni tra queste e le opere in progetto in relazione alle possibili oscillazioni della superficie piezometrica. Nei settori con problemi di ristagni idrici superficiali i progetti dovranno contenere indicazioni in merito al dimensionamento delle opere di drenaggio e smaltimento delle acque e/o dei sistemi di impermeabilizzazione.

3d – zone con terreni di riporto: Saranno da accertare le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione mediante l'esecuzione di indagini geognostiche puntuali al fine di determinare il grado di addensamento dei depositi di copertura differenziando tra terreni di riporto e terreni naturali, individuare la profondità dell'orizzonte portante, procedere al calcolo della capacità portante e dei cedimenti indotti e al corretto dimensionamento delle opere di fondazione. Andrà specificatamente individuata la profondità della falda e le interrelazioni tra queste e le opere in progetto in relazioni alle possibili oscillazioni della superficie piezometrica.

Qualora sia prevista la realizzazione di scavi i progetti dovranno comprendere la verifica delle condizioni di stabilità dei fronti di scavo e del sistema opera-pendio, nonché delle eventuali opere di sostegno, consolidamento e drenaggio degli scavi; dovranno inoltre essere fornite indicazioni in merito alle modalità esecutive degli scavi necessarie per raggiungere in sicurezza il piano di posa o di fondo scavo previsto.

Sarà necessaria una approfondita analisi ambientale per la caratterizzazione chimico-fisica dei terreni (in ottemperanza alla normativa vigente) finalizzata sia al riutilizzo o smaltimento dei terreni, sia alla verifica dello stato ambientale dei luoghi.

Tale elenco deve essere considerato esemplificativo e non riduttivo; altre condizioni particolari dovranno essere valutate caso per caso dall'Ufficio Tecnico Comunale in funzione dei rapporti tra fabbricato in progetto e assetto urbanistico dell'area in cui questo si inserisce.

CLASSE DI FATTIBILITA' 4

Risultano essere attribuite in classe 4 quelle aree per le quali dalle fasi di studio sono emersi significativi elementi di pericolosità e controindicazioni di carattere geologico-tecnico od idrogeologico alle trasformazioni d'uso del suolo.

Sono in genere aree caratterizzate da dinamiche di dissesto idrogeologico in atto e/o potenzialmente attivabile, considerate come aree pericolose per l'instabilità dei versanti in quanto soggette a franosità superficiale diffusa e come aree vulnerabili dal punto di vista idraulico in quanto aree direttamente interessate o potenzialmente coinvolgibili dalle dinamiche idrauliche delle acque incanalate, specificatamente da fenomeni di erosione e/o deposizione torrentizia.

FATTORI DI RISCHIO: aree con dinamiche di dissesto in atto e/o potenzialmente riattivabili, instabilità dei depositi di copertura ed instabilità globale del pendio per elevata acclività dei versanti, fasce corrispondenti agli alvei attuali dei corsi d'acqua e zone adiacenti soggette alle dinamiche torrentizie.

PRESCRIZIONI E APPROFONDIMENTI DI INDAGINE

L'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, ivi comprese quelle interrato, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, *deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.* Negli ambiti torrentizi, per le aree ricadenti entro le fasce di rispetto delimitate dal reticolo minore comunale (vedi tav.8 Carta dei Vincoli) vige quanto previsto dal regolamento di polizia idraulica comunale.

1.2 - NORMATIVA PER LE ZONE DI SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDROPOTABILI - TAV. 8

Comprendono le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (zona di tutela assoluta e zona di rispetto). Per queste aree valgono le prescrizioni contenute nell'art. 94 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (e s.m.i.).

Zona di tutela assoluta: La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni; essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

Zona di rispetto: La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zone di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a. dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- b. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi
- c. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- e. aree cimiteriali;
- f. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda
- g. apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica
- h. gestione di rifiuti
- I. stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive
- i. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli
- k. pozzi perdenti

- i. pascolo e stabulazione di bestiame che eccede i 170 kg/ha di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

All'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture od attività:

- a) fognature;
- b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
- c) opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;
- d) le pratiche agronomiche

dovranno rispettare le prescrizioni di cui alla d.g.r. 10 aprile 2003, n. 7/12693: "Direttive per la disciplina delle attività all'interno delle aree di rispetto, art. 21, comma 6, del d.lgs. 152/99 e successive modificazioni".

All'Amministrazione spetta il compito di censire tutte le attività e le strutture che risultino incompatibili con le limitazioni individuate dalla legge ed ordinarne l'adeguamento oppure lo spostamento; la presenza di impianti fognari, nell'impossibilità di procedere ad un loro allontanamento, dovrà essere resa igienicamente tollerabile, effettuando un controllo degli impianti stessi per escludere la presenza di perdite.

Si propone, inoltre, che qualsiasi intervento che comporti un mutamento dello stato attuale di uso del suolo possa essere autorizzato solo dopo che si sia accertato, in base ad indagine idrogeologica adeguatamente approfondita, che l'intervento stesso non comporterà compromissione della funzionalità delle opere di captazione e della qualità delle acque captate.

Zona di protezione:

La zona di protezione, che comprende le due precedenti, corrisponde orientativamente alle aree di ricarica della falda ed ai bacini di alimentazione delle captazioni. In tali zone possono essere adottate limitazioni e prescrizioni relative all'uso del territorio e attuate speciali misure di controllo finalizzate alla protezione del patrimonio idrico.

Per la zona di protezione si propongono i seguenti indirizzi:

- censimento delle attività esistenti (produttive o di altro tipo) che, per le loro caratteristiche potrebbero dare origine ad episodi di inquinamento e mantenimento di un catasto aggiornato;

in futuro tali attività dovrebbero preferibilmente essere situate al di fuori della zona di protezione, nel contesto, tuttavia, di adeguate valutazioni di pianificazione territoriale;

- divieto di immissione in corpi d'acqua superficiale disperdenti o in falda (anche attraverso pozzi perdenti) di reflui, fanghi e liquami, anche se depurati;
- controllo e sistemazione delle reti igieniche;
- convogliamento in reti e allontanamento di acque o altri fluidi provenienti dal dilavamento di piazzali, strade ed altre superfici o che dovessero scorrere, anche accidentalmente, su queste ultime; per le superfici non impermeabilizzate o che non si reputa opportuno impermeabilizzare controllare, limitare o impedire il transito di mezzi trasportanti sostanze suscettibili di inquinare l'acqua;
- adozione di metodi di coltivazione a basse o nulle potenzialità inquinanti;
- censimento, valutazione e recupero di aree dismesse con potenzialità inquinanti.

1.3 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.A.I. – TAV. 8 TAV. 11

Di seguito si riportano le “limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico” indicate dall'art. 9 del P.A.I. relative alle problematiche di dissesto individuate nel territorio comunale di Rovagnate (commi 6,9):

comma 6: Nelle aree Eb (Aree a pericolosità elevata di esondazione), sono consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;

- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis.

comma 9: Nelle aree Cn (Aree di conoide non recentemente riattivate o protette) compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

Per le aree Cn oltre alle prescrizioni espresse per la classe di fattibilità 3a, si dovrà verificare la compatibilità degli interventi con all'aspetto idraulico. In tal senso, potranno essere prescritte eventuali misure per evitare il danneggiamento delle strutture, quali realizzare le superfici

abitabili, le aree sede dei processi industriali, degli impianti tecnologici e degli eventuali depositi sopraelevate rispetto al piano campagna esistente, favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione evitando interventi che ne comportino l'accumulo. Inoltre potranno essere prescritte misure atte a garantire la stabilità delle fondazioni quali opere drenanti per evitare le sottopressioni nei terreni di fondazione, opere di difesa per evitare fenomeni di erosione delle fondazioni.

1.4 NORME RETICOLO IDRICO MINORE – VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA (TAV. 8)

Per gli aspetti normativi relativi alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico comunale, si rimanda all'apposito elaborato di polizia idraulica comunale vigente.

1.5 NORME SISMICHE DI ATTUAZIONE – TAV 7 TAVV 10

Nel presente paragrafo sono specificate le prescrizioni aggiuntive da richiedere per valutare gli effetti dell'azione sismica sulle nuove costruzioni al fine di ottemperare alla normativa sismica nazionale vigente.

Applicando la metodologia per la valutazione dell'amplificazione sismica locale (di cui ai Criteri attuativi della L.R. 12/05 – Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. “Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito in Lombardia finalizzate alla definizione dell'aspetto sismico nei P.G.T.”) sul territorio comunale sono state individuate le aree passibili di amplificazione sismica locale applicando il 1° livello della procedura, poiché nell'ambito delle pianificazioni urbanistiche del P.G.T. non sono previste costruzioni strategiche e rilevanti ai sensi della d.g.r. n. 14964/2003, (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03).

Sono stati individuati effetti di sito o di amplificazione sismica locale riconducibili a 4 gruppi distinti:

Effetti: Instabilità

Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana (Z1c).

Effetti: Cedimenti

Zone con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti (Z2a).

Effetti: Amplificazione topografica

Scenario di pericolosità sismica locale riconducibile alla presenza di zone di cresta rocciosa (Z3b).

Effetti: Amplificazione litologica

Scenario di pericolosità sismica locale riconducibile alla presenza di zone di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi (Z4a), zone di conoide alluvionale (Z4b) e zone moreniche con presenza di depositi granulari e/o coesivi, compresi le coltri loessiche (Z4c).

1.5.1 Prescrizioni e approfondimenti di indagine

Dal 1 luglio 2009, la progettazione antisismica è regolata dal d.m. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le costruzioni”, pubblicato sulla G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008, che sostituisce il precedente d.m. 14 settembre 2005.

Procedura per Edifici Generici

Per ogni nuovo edificio, ad esclusione degli edifici strategici e rilevanti ai sensi della d.g.r. n. 14964/2003 (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03 di seguito riportato), la normativa sismica vigente è da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili effetti di amplificazione litologica e morfologica del sito e quindi va applicato lo spettro previsto dalla normativa, previa definizione della categoria di suolo su cui sorge l’opera edilizia in progetto e della condizione topografica.

Le categorie di suolo sono quelle descritte nel d.m. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le costruzioni”, in cui sono indicate cinque classi di terreni (A, B, C, D, E), identificabili sulla base delle caratteristiche stratigrafiche e delle proprietà geotecniche, e definite da parametri quali la velocità delle onde S, il numero dei colpi della prova SPT, e la coesione non drenata.

Le caratteristiche salienti delle cinque classi sono:

A — Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di $V_{s,30}$ superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.

B — Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di $V_{s,30}$ compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero $NSPT_{,30} > 50$ nei terreni a grana grossa e $cu_{,30} > 250$ kPa nei terreni a grana fina).

C — Depositati di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di $V_{s,30}$ compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero $15 < NSPT_{,30} < 50$ nei terreni a grana grossa e $70 < cu_{,30} < 250$ kPa nei terreni a grana fina).

D — Depositati di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di $V_{s,30}$ inferiori a 180 m/s (ovvero $NSPT_{,30} < 15$ nei terreni a grana grossa e $cu_{,30} < 70$ kPa nei terreni a grana fina).

E — Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento (con $V_s > 800$ m/s).

Le Categoria Caratteristiche della superficie topografica sono quelle descritte nel d.m. 14 gennaio 2008 “*Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le costruzioni*”:

T1: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media $i \leq 15^\circ$

T2: Pendii con inclinazione media $i > 15^\circ$

T3: Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media $15^\circ \leq i \leq 30^\circ$

T4: Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media $i > 30^\circ$

Procedura per Edifici Strategici e Rilevanti

In base all’analisi di 1° livello, si è prodotto la Carta di Pericolosità Sismica locale (PSL).

In fase progettuale si applica il 3° livello agli scenari qualitativi suscettibili di instabilità (Z1b e Z1c), cedimenti e/o liquefazioni (Z2), per le aree suscettibili di amplificazioni sismiche (morfologiche Z3 e litologiche Z4) che sono caratterizzate da un valore di F_a superiore al valore di soglia corrispondente così come ricavato dall’applicazione del 2° livello. Per le zone di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse

(Z5) non è necessaria la valutazione quantitativa, in quanto è da escludere la costruzione su entrambi i litotipi. In fase progettuale tale limitazione può essere rimossa qualora si operi in modo tale da avere un terreno di fondazione omogeneo. Nell'impossibilità di ottenere tale condizione, si dovranno prevedere opportuni accorgimenti progettuali atti a garantire la sicurezza dell'edificio. I risultati delle analisi di 3° livello saranno utilizzati in fase di progettazione al fine di ottimizzare l'opera e gli eventuali interventi di mitigazione della pericolosità.

↳ il 2° livello è previsto (Comune ricadente in zona sismica 4) negli scenari Z3 e Z4, nel caso di costruzione di nuovi edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003 ferma restando la facoltà dei Comuni di estenderlo anche alle altre categorie di edifici. Si dovrà procedere con l'analisi di 2° così come descritto nell'allegato 5 "Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito in Lombardia finalizzate alla definizione dell'aspetto sismico nei P.G.T." del d.g.r. 30/11/2011 n°9/2616 dei "Criteri attuativi della L.R. 12/05, - Componente geologica idrogeologica e sismica del PGT". Tale analisi fornisce la stima della risposta sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di Amplificazione (Fa). Il valore di Fa calcolato mediante indagini in situ andrà confrontato col valore di Fa di soglia comunale forniti dal Politecnico di Milano per il terreno corrisponde di seguito riportati:

PERIODO COMPRESO TRA 0.1-0.5 s						
rappresentativo del periodo proprio della maggior parte degli edifici presenti nel territorio regionale, ovvero edifici con strutture particolarmente rigide e sviluppo verticale indicativamente fino a 5 piani						
		Fattori di soglia comunali				
COMUNE	Zona	Suolo tipo A	Suolo tipo B	Suolo tipo C	Suolo tipo D	Suolo tipo E
ROVAGNATE	sismica 4		1.4	1.8	2.2	2.0

PERIODO COMPRESO TRA 0.5-1.5 s						
rappresentativo del periodo proprio di alcuni edifici presenti nei centri urbani più sviluppati del territorio regionale, ovvero edifici con strutture flessibili e sviluppo verticale indicativamente compreso tra i 5 e i 15 piani						
		Fattori di soglia comunali				
COMUNE	Zona	Suolo tipo A	Suolo tipo B	Suolo tipo C	Suolo tipo D	Suolo tipo E
ROVAGNATE	sismica 4		1.7	2.4	4.2	3.1

N.B. nel caso in cui il valore di V_s dello strato superficiale risultasse pari o superiore a 800 m/s (es. substrato roccioso suolo tipo A) non si applica la procedura semplificata per la valutazione del F_a in quanto l'amplificazione litologica è nulla ($F_a=1.0$)

Nel caso in cui il valore di F_a calcolato risultasse inferiore o uguale al valore di soglia di riferimento del comune la normativa è da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica e morfologica del sito e quindi si applica lo spettro previsto dalla normativa vigente.

Nel caso il valore di F_a calcolato risultasse superiore a quello indicato dalla normativa, si dovrà procedere alle indagini previste dal 3° livello di approfondimento o, in alternativa, utilizzare lo spettro di norma caratteristico detta categoria di suolo superiore con il seguente schema:

- anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzerà quello della categoria di suolo C; nel caso in cui la soglia non fosse ancora sufficiente si utilizzerà lo spettro detta categoria di suolo D;
- anziché lo spettro della categoria di suolo C si utilizzerà quello della categoria di suolo D;
- anziché lo spettro della categoria di suolo E si utilizzerà quello della categoria di suolo D.


↳ il **3° livello** è obbligatorio in fase progettuale nei seguenti casi:

- quando, a seguito dell'applicazione del 2° livello, si dimostra l'inadeguatezza della normativa sismica nazionale all'interno degli scenari PSL caratterizzati da effetti di amplificazioni morfologiche e filologiche (zone Z3 e Z4 della Tabella 1 dell'Allegato 5);
- in presenza di aree caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti e/o liquefazione (zone Z1 e Z2), in zona sismica 4 nel caso di costruzioni di nuovi edifici strategici e rilevanti di Cui al d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003, ferma restando la facoltà dei Comuni di estenderlo anche alle altre categorie di edifici.

Al fine di poter effettuare le analisi di 3° livello la Regione Lombardia ha predisposto due banche dati, rese disponibili sul SIT regionale, il cui utilizzo è dettagliato nell'allegato 5 "*Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito in Lombardia finalizzate alla definizione dell'aspetto sismico nei P.G.T.*" del d.g.r. 30/11/2011 n°9/2616 dei "*Criteri attuativi della L.R. 12/05, - Componente geologica idrogeologica e sismica del PGT*"

Nel caso di sovrapposizione di più scenari sul medesimo ambito territoriale si dovrà procedere con il grado di approfondimento più cautelativo.

Di seguito si riporta lo schema delle procedure da seguire:



Pertanto, nel comune di Rovagnate, per edifici generici si adotteranno gli spettri sismici proposti dalla normativa vigente in relazione al tipo di terreno (A, B, C, D,E) e alla categoria topografica (T1, T2, T3, T4). Per gli edifici strategici, se non ricadono in ambiti con possibili scenari di amplificazione sismica (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 evidenziati nella carta di pericolosità sismica locale), si adotteranno gli spettri sismici proposti dalla normativa vigente in relazione al tipo di terreno (A, B, C, D,E) e alla categoria topografica (T1, T2, T3, T4), mentre se ricadono in ambiti di possibile amplificazione sismica (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 evidenziati nella carta di pericolosità sismica locale), si dovrà procedere con l'analisi di 2° livello o di 3° livello così come descritto nell'allegato 5 "Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito in Lombardia finalizzate alla definizione dell'aspetto sismico nei P.G.T." del d.g.r. 30/11/2011 n°9/2616 dei "Criteri attuativi della L.R. 12/05, - Componente geologica idrogeologica e sismica del PGT"

ELENCO TIPOLOGIE DEGLI EDIFICI E OPERE INFRASTRUTTURALI (d.d.u.o. n. 19904/03)

1. EDIFICI ED OPERE STRATEGICHE

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile

EDIFICI

- a. Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione regionale (*)
- b. Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione provinciale (*)
- c. Edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali (*)
- d. Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (*)
- e. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.)
- f. Centri funzionali di protezione civile
- g. Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- h. Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione
- i. Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali (**)
- j. Centrali operative 118

2. EDIFICI ED OPERE RILEVANTI

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso

EDIFICI

- a. Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori
- b. Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere
- c. Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 21 ottobre 2003
- d. Strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.)
- e. Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al commercio (***) suscettibili di grande affollamento

() Prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza.*

*(**) Limitatamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza.*

*(***) Il centro commerciale viene definito (d.lgs. n. 114/1998) quale una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. In merito a questa*

destinazione specifica si precisa comunque che i centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.).

OPERE INFRASTRUTTURALI

- a. Punti sensibili (ponti, gallerie, tratti stradali, tratti ferroviari) situati lungo strade «strategiche» provinciali e comunali non comprese tra la «grande viabilità» di cui al citato documento del Dipartimento della Protezione Civile nonché quelle considerate «strategiche» nei piani di emergenza provinciali e comunali
- b. Stazioni di linee ferroviarie a carattere regionale (FNM, metropolitane)
- c. Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- d. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica
- e. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.)
- f. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali
- g. Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)
- h. Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri e/o pericolosi
- i. Opere di ritenuta di competenza regionale

GIUGNO 2013
MAGGIO 2014

Dott. Sergio Locchi
geologo